

La sentenza n. 168 del 2005 della Corte costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l'avvio di nuovi assetti per la tutela penale della religione?

Laura De Gregorio

SOMMARIO: 1. Le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la Corte costituzionale conferma le sue scelte. 2. La questione terminologica: verso una tutela penale delle confessioni religiose. 3. Uguale trattamento e laicità dello Stato come limiti invalicabili di legalità costituzionale. 4. La tutela penale "corollario" del diritto di libertà di religione. 5. Il nuovo assetto delle fattispecie penali in tema di tutela della religione: la Corte, il legislatore e i compiti dell'interprete.

1. Le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la Corte costituzionale conferma le sue scelte.

Con la sentenza n. 168 del 18 aprile 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice"¹. A soli tre anni di distanza dall'ultima pronuncia in materia², la Consulta ha così aggiunto, con la sentenza che si annota, il tassello mancante al mosaico da essa disegnato al fine di predisporre un sistema di tutela penale del sentimento religioso compatibile con la legalità costituzionale.

Lineare è stato, in proposito, l'argomentare della Corte. Confermando i profili di "rilevanza"³ e di "non manifesta infondatezza"⁴ dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di

¹ Tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale citata è disponibile nella pagina web di OLIR, *Tutela penale della religione*, curata da Laura De Gregorio e Vincenzo Pacillo, all'indirizzo internet <http://www.olir.it/areetematiche/97/index.php>.

² Corte costituzionale, sentenza 1 luglio 2002, n. 327, pubblicata in GU n. 28 prima s.s. del 17 luglio 2002. In proposito vedi VAGNOLI E., *Due recenti sentenze della Corte costituzionale in materia penale: illegittimi gli artt. 405 e 688 c.p.*, in *Studium iuris*, 2003, fasc. 3, pp. 411-412; APRILE E., *Turbamento di funzioni religiose e relative sanzioni penali (artt. 405 e 406 c.p.): per la Corte Costituzionale non vi deve essere differenza tra le funzioni del culto cattolico e quelle di altri culti. Nota a C. Cost. 9 luglio 2002, n. 327*, in *Il nuovo diritto*, 2002, fasc. 10, pt. 2, pp. 833-834; BONSIGNORI R., *Vilipendio della religione, libertà di religione, libertà di vilipendio: storia di uno stravagante sillogismo, nota a ord. C. Cost. 26 febbraio 2002, n. 34*, in *Cassazione penale*, 2002, fasc. 6, pp. 2069-2084; SPIRITO P., *In tema di previsione di pene più gravi per turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*, nota a C. Cost. 9 luglio 2002, n. 327, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, fasc. 4, pp. 2525-2527

³ "Quanto al profilo della rilevanza, che l'imputato, qualora fosse ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 403, primo e secondo comma, c.p., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. prevista per i "culti ammessi" e, quindi, ora, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985 n. 121 che ha dato esecuzione all'Accordo 18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Chiesa cattolica, per tutte le "confessioni religiose" diverse da quella cattolica, non esistendo più una "religione di Stato". Tribunale di Verona, ordinanza

Verona⁵, la Corte costituzionale, dopo aver specificato di esaminare la questione esclusivamente “entro i limiti del *thema decidendum*”⁶, è giunta, appunto, a dichiarare la parziale illegittimità dell’art. 403 c.p., per violazione degli artt. 3 primo comma e 8 primo comma della Costituzione. Nel formulare questa inevitabile conclusione, la Consulta si è, per così dire, limitata a prendere atto di una situazione (l’art. 403 c.p. è “l’unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla religione cattolica”⁷) e a decidere in base a quanto già affermato nelle sue precedenti pronunce, in particolare, a partire dal 1997⁸. Con la sentenza n. 168/2005, in altre parole, essa non ha introdotto novità, ma intervenendo sull’ultima fattispecie ancora “connotata dalla inammissibile discriminazione sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose”⁹, ha ribadito quelle scelte essenziali¹⁰ con cui aveva tracciato la strada da percorrere affinché i reati attinenti alla religione fossero depurati dalle sacche di incostituzionalità che li caratterizzavano. Così facendo, il giudice costituzionale ha chiuso una vicenda, iniziata sul finire degli anni cinquanta¹¹, che, attraverso un percorso tortuoso, sia in ordine alla

16 marzo 2004, n. 628, emessa nel procedimento penale a carico di Smith Adel, pubblicata in GU n. 28 prima s.s. del 21 luglio 2004.

⁴ “Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, che il differente e deteriore trattamento sanzionatorio previsto quando l’offesa riguardi “la religione dello Stato”, da intendersi ora come religione cattolica, appare integrare una violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che proclamano i principi di pari dignità ed uguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge, in quanto la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere, a seguito dell’evoluzione subita anche dalla giurisprudenza costituzionale, il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione”. Tribunale di Verona, ordinanza 16 marzo 2004, n. 628...*cit.*

⁵ Tribunale di Verona, ordinanza 16 marzo 2004, n. 628...*cit.*

⁶ “Preliminarmente - si legge nella sentenza n. 168/2005 - si deve precisare che la questione va esaminata entro i limiti del *thema decidendum* individuati dall’ordinanza di rimessione. Rimane perciò estranea al presente giudizio la richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera norma incriminatrice in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice *a quo*”. E’ la stessa sentenza che specifica il contenuto di tale richiesta: “il difensore dell’imputato, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all’ateismo, all’agnosticismo e a “qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria”, chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo. Ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta sarebbe infatti l’unico modo per ripristinare la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento che le offese all’onore o al decoro di chi crede e di chi non crede trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l’onore”. Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2005, n. 168.

⁷ Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2005, n. 168.

⁸ Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1997, n. 329, pubblicata in GU n. 47 prima s.s. del 19 novembre 1997. Cfr.: CASUSCELLI G., *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: “buoni motivi” e “cattive azioni”* (nota a Corte cost. n. 329 del 1997), *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, III, pp. 997 ss.; CHIZZONITI A.G., *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, *Cassazione penale*, 1998, pp. 1575 ss.; FIANDACA G., *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, *Il foro italiano*, 1998, I, cc. 26 ss.

⁹ Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2005, n. 168.

¹⁰ Si allude specificamente alla sentenza n. 329/1997 e alla affermazione in essa contenuta secondo cui “la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’espressione religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni”. L’importanza di tale inciso e, quindi, l’essenzialità delle scelte compiute dalla Corte a partire da esso sono confermate dalla stessa sentenza che si annota che, nel ripercorrere storicamente i precedenti della Corte, inizia proprio dalla sentenza sull’art. 404 c.p. del 1997.

¹¹ Le prime sentenze in materia risalgono, infatti, rispettivamente al 1957 (Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125, pubblicata in GU n. 301 prima s.s. del 5 dicembre 1957) e al 1958 (Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 1958, n. 79, pubblicata in GU n. 316 prima s.s. del 31 dicembre 1958. Cfr.:

ricostruzione del bene giuridico protetto, sia dal punto di vista degli argomenti e degli strumenti utilizzati, ha successivamente condotto ad eliminare¹², ovvero, a modificare¹³ il portato degli articoli sui “delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi”¹⁴ allo scopo di renderli conformi al dettato costituzionale¹⁵.

Alla luce di ciò, si comprende perché la sentenza che si annota si risolva formalmente in un insieme di rimandi a precedenti affermazioni della Corte. E’, allora, in questa prospettiva che deve essere analizzata. A partire da quei richiami, infatti, è possibile fare il punto sulla evoluzione e sulle acquisizioni della giurisprudenza costituzionale in quel settore che la Corte stessa ha definito “reati attinenti alla religione”.

2. La questione terminologica: verso una tutela penale delle confessioni religiose.

Il primo elemento che la sentenza del 2005 prende in considerazione per avviare la sua argomentazione è di tipo terminologico. Concerne, infatti, la revisione lessicale operata sugli artt. 402 e ss. c.p. e 724 c.p. degli incisi “religione di Stato” e “culti ammessi nello Stato”. “Premesso che - si legge, in proposito, nella sentenza - a seguito delle modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato e che, pertanto, in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una inammissibile discriminazione nei confronti delle altre confessioni religiose”¹⁶.

GISMONDI P., *La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale, Giurisprudenza costituzionale*, 1957, pp. 1209 ss.; ESPOSITO C., *La bestemmia nella Costituzione italiana, Giurisprudenza costituzionale*, 1958, pp. 990 ss.

¹² Cfr.: art. 402 c.p. (Vilipendio della religione dello Stato) dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 508/2000.

¹³ Cfr.: art. 404 c.p. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 c.p., con sentenza n. 329/1997; art. 405 c.p. (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico) dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, pene più gravi anziché le pene diminuite stabilite dall’art. 406 c.p., con sentenza n. 327/2002; da ultimo, con la sentenza che si annota, art. 403 c.p. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 c.p.

¹⁴ Gli interventi della Corte costituzionale hanno, peraltro, riguardato anche la contravvenzione di bestemmia di cui all’art. 724 c.p. In particolare: Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 1958, n. 79...*cit*; Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 1973, n. 14, pubblicata in GU n. 62 prima s.s. del 7 marzo 1973; Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1988, n. 925, pubblicata in GU n. 31 prima s.s. del 3 agosto 1988; Corte costituzionale, sentenza 18 ottobre 1995, n. 440, pubblicata in GU n. 44 prima s.s. del 25 ottobre 1995. Cfr.: ESPOSITO C., *La bestemmia...cit.*, pp. 990 ss.; BALDASSARRE A., *E’ costituzionale l’incriminazione della bestemmia?*, *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, pp. 70 ss.; CHIZZONITI A.G., *Considerazioni sulla contravvenzione di bestemmia, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, pp. 155 ss.; COLAIANNI N., *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico, Il foro italiano*, 1996, I, cc. 30 ss.; MONETA P., *La bestemmia da offesa alla religione di Stato a fenomeno di malcostume, Legislazione penale*, 1989, I, pp. 118 ss.; PALAZZO F.C., *La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia), Cassazione penale*, 1996, pp. 47 ss.

¹⁵ Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte in materia di tutela penale della religione si veda in particolare: CASUSCELLI G., *“L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, III, pp. 79 ss.

¹⁶ Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2005, n. 168.

Ora, con riferimento al primo inciso, va detto che fin dalle sentenze iniziali la Corte si era orientata interpretando il sintagma “religione di Stato” nel senso di “religione cattolica”¹⁷ e, tuttavia, solo nel 1988¹⁸ (dopo che l’abrogazione dell’art. 1 del Trattato lateranense avrebbe reso formalmente impossibile parlare ancora in quei termini) essa ufficializzava quella scelta. Posta, infatti, di fronte alla alternativa dell’abrogazione di tutte le norme facenti richiamo alla religione dello Stato, ovvero, della vigenza delle stesse con la modifica interpretativa di religione cattolica invece di religione dello Stato e, ancora, della sola incostituzionalità dell’art. 724 c.p. sottoposto al suo esame, per violazione dell’art. 25 secondo comma della Costituzione (essendo diventato incerto il significato di un elemento costitutivo della fattispecie), la Corte optava per la scelta di considerare comunque vigenti tutte le disposizioni penali poste a tutela del sentimento religioso, con la giustificazione che “l’innegabile venir meno del significato originario dell’espressione religione dello Stato non esclude che (...) essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile, quello appunto (...) di religione cattolica in quanto già religione dello Stato”¹⁹.

Più lineare, ma con conseguenze molto più pregnanti, la modifica dell’inciso “culti ammessi” in quello di “confessioni religiose diverse dalla cattolica”. E’ in questo caso alla

¹⁷ “Il codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale l’idea religiosa in sé, e, quindi, il suo valore sociale, ha posto la religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo con l’art. 404 c.p. e con gli artt. 402 c.p., 403 c.p., 405 c.p., che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano, come l’art. 1 del Trattato del Laterano, religione dello Stato, una tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406 c.p. in relazione agli altri culti. Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”. Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125...*cit*; “Il termine religione dello Stato adottato dall’art. 724 c.p. non ha in questa norma il significato e il valore giuridico che l’ordinanza vorrebbe attribuirgli. Già nella sentenza n. 125 del 1957, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 c.p., questa Corte mise in luce “la rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”. Sostanzialmente in base allo stesso criterio va decisa la questione presente. La norma dell’art. 724 c.p., come altre dello stesso codice, si riferisce alla religione dello Stato dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini e come tale è meritevole di particolare tutela penale per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette”. Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 1958, n. 79...*cit*.

¹⁸ Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1988, n. 925...*cit*.

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1988, n. 925...*cit*. Con riferimento ai problemi affrontati dalla sentenza del 1988, relativi, in particolare, al valore da riconoscersi alla formula secondo cui “si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato” la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha offerto soluzioni non univoche. Per un’analisi delle differenti argomentazioni si confronti: Sentenza 27 giugno 1984, Pretore di Sapri, *Giurisprudenza italiana*, 1986, II, cc. 56 ss.; Sentenza 22 giugno 1985, Pretore di Viareggio, *Cassazione penale*, 1987, pp. 213 ss.; Sentenza 27 luglio 1985, Tribunale di Bologna, *Cassazione penale*, 1987, pp. 211 ss.; Sentenza 27 agosto 1985, Pretore di Rimini, *Il diritto ecclesiastico*, 1985, II, pp. 607 ss.; Sentenza 5 novembre 1985, Pretore di S. Donà di Piave, *Giurisprudenza italiana*, 1986, II, cc. 294 ss.; Sentenza 4 gennaio 1986, Tribunale di Torino, *Il diritto ecclesiastico*, 1986, II, p. 78; Sentenza 9 gennaio 1986, Pretore di Arezzo, *Il diritto ecclesiastico*, 1986, II, p. 79; Sentenza 5 febbraio 1986, Pretore di Avezzano, *Il diritto ecclesiastico*, 1986, II, pp. 439 ss.; Sentenza 12 giugno 1986, Pretore di Pietra Santa, *Cassazione penale*, 1987, pp. 657 ss.; Sentenza 18 giugno 1987, Pretore di Volterra, *Il foro italiano*, 1988, II, cc. 416 ss.; Sentenza 18 gennaio 1991, Pretore di Genova, *Giurisprudenza di merito*, 1991, II, pp. 110 ss.; Sentenza 8 novembre 1985, Pretore di Monselice, *Cassazione penale*, 1987, pp. 217 ss.; Corte di cassazione, sezione fer., 2 settembre 1985, *Cassazione penale*, 1987, pp. 63 ss.; Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo 1992, *Il diritto ecclesiastico*, 1993, II, pp. 203 ss. Si considerino sul punto anche le ordinanze di rimessione che hanno poi dato luogo alla pronuncia della Corte del 1988: Ordinanza 26 novembre 1985 del Pretore di Trento, pubblicata in GU n. 22, 1° serie speciale del 1986; Ordinanza 4 aprile 1986 del Pretore di Sestri Ponente, pubblicata in GU n. 38, 1° serie speciale del 1986; Ordinanza 29 aprile 1986 del Pretore di Roma, pubblicata in GU n. 49, 1° serie speciale del 1986; Ordinanza 17 giugno 1986 del Pretore di La Spezia, pubblicata in GU n. 57, 1° serie speciale del 1986; Ordinanza 25 maggio 1987 del Pretore di Monfalcone, pubblicata in GU n. 49, 1° serie speciale del 1987.

sentenza del 1997 che occorre fare riferimento, laddove si afferma che l'espressione "culto ammesso nello Stato" è "anch'essa fuori tempo, dovendosi intendere nel senso di comprendere tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica che rientrano nella protezione dell'art. 8 della Costituzione"²⁰. Ora, come ha rilevato la dottrina, l'introduzione di quest'ultimo inciso ha "l'ulteriore effetto di modificare i termini dell'indagine per l'attribuzione stessa della tutela penale"²¹. Non si tratterebbe, in altre parole, di una semplice sostituzione lessicale, o, per meglio dire, quella sostituzione non avrebbe solo effetti semantici, venendo ad incidere sulla stessa portata della norma incriminatrice. E' evidente, infatti, che altro sono i culti ammessi *ex lege* n. 1159 del 1929²², altro le confessioni religiose di cui all'art. 8 della Costituzione. E se questo articolo permette una triplice prospettazione di soggetti tutelabili (a seconda che la confessione religiosa operi sul territorio dello Stato come semplice comunità di fedeli, ovvero, abbia ottenuto una qualche forma di riconoscimento dei propri statuti, o, ancora, abbia stipulato una intesa con lo Stato) è la stessa Corte che, intervenendo su altre questioni²³, indica chiaramente quale debba essere la nozione di confessione religiosa diversa dalla cattolica da accogliere nell'interpretazione di una legge comune: una nozione, la più ampia possibile, che si collochi nell'ambito del primo comma dell'art. 8 poiché, "tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti"²⁴ indipendentemente dallo status accordato *ex art. 8* secondo o terzo comma della Costituzione.

In relazione a quanto precisato, è evidente che l'intervento della Corte del 1997 sui reati attinenti alla religione, nell'intento di attenuare dal punto di vista della forma l'impatto confessionale delle norme penalistiche, ha concretamente ampliato l'oggetto del penalmente rilevante con conseguenze in termini di legittimità *ex art. 25* della Costituzione²⁵. Alla Corte,

²⁰ Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1997, n. 329...*cit.*

²¹ CHIZZONITI A.G., *Il vento delle sentenze...* *cit.*, pp. 1575 ss.

²² Si consideri, in particolare, l'art. 1 della legge citata rubricata "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi". Ai sensi di tale articolo, infatti, "sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Ora, il richiamo ai culti ammessi *ex lege* n. 1159/1929 significa disattendere i principi costituzionali che, in aperto contrasto con quella legge, da un lato, *ex art. 19*, riconoscono il diritto di libertà religiosa, sia in forma individuale che associata, con il solo limite dell'esercizio dei riti contrari al buon costume, e dall'altro, *ex art. 8* primo comma, assicurano una eguale libertà davanti alla legge per tutte le confessioni religiose.

²³ Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 1993, n. 195, pubblicata in GU n. 19 prima s.s. del 5 maggio 1993; Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2002, n. 346, pubblicata in GU n. 29 prima s.s. del 24 luglio 2002. Si tratta in entrambi i casi di sentenze in materia di edilizia di culto con le quali la Corte ha dichiarato rispettivamente l'illegittimità dell'art. 1 della legge della regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) e l'illegittimità dell'art. 1 della legge della regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) che, nel regolamentare l'accesso a finanziamenti regionali destinati alla costruzione di edifici di culto, prevedevano l'erogazione di contributi solamente a favore delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato fossero regolati sulla base di intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

²⁴ Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 1993, n. 195...*cit.* Negli stessi termini si esprime anche la sentenza della Consulta n. 346/2002 relativa alla legislazione della regione Lombardia (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2002, n. 346...*cit.*).

²⁵ Cfr.: D'AMICO M., *Sulla "costituzionalità" delle decisioni manipolative in materia penale, Giurisprudenza italiana*, 1990, IV, cc. 254 ss.; MARZIALE G., *Proprio inammissibili le sentenze "additive" in materia penale?*, *Cassazione penale*, 1979, pp. 48 ss.; MODUGNO F., *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, Giurisprudenza costituzionale*, 1988, pp. 16 ss.; PEDRAZZI C., *Inefficaci le sentenze manipolative in materia penale?*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, II, pp. 646 ss.; PIZZORUSSO A., *"Sotto accusa" i poteri della Corte costituzionale, Corriere giuridico*, 1990, pp. 681 ss.; PUGIOTTO A., *Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, Giurisprudenza costituzionale*, 1994, pp. 4199 ss.; SANDULLI A.M., *Il giudizio sulle leggi: la cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti*, Milano, 1967.; SILVESTRI G., *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Studi in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, I, pp. 755 ss.

infatti, sempre preoccupata di non pronunciare sentenze additive, è forse sfuggito che, con una “semplice” operazione di aggiornamento del lessico, venivano in realtà a modificarsi i possibili soggetti passivi del reato. Proponendo di approfondire nel prosieguo di queste considerazioni le modalità dell’operare della Corte, è, comunque da sottolineare come dal 1997 ad oggi il giudice costituzionale non abbia cambiato idea sul punto in questione. Anche nella sentenza che si annota, infatti la Corte parla alternativamente di “confessioni religiose diverse dalla cattolica”, ovvero” di “religioni diverse da quella cattolica” e non più di “culti ammessi nello Stato”²⁶.

3. Uguale trattamento e laicità dello Stato come limiti invalicabili di legalità costituzionale.

La sentenza n. 168/2005 valuta la legittimità costituzionale dell’art. 403 c.p. con riferimento agli artt. 3 primo comma e 8 primo comma della Costituzione: il principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione e il principio di uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Anche sotto questo profilo la sentenza del 2005 non presenta novità di rilievo collocandosi, piuttosto, su una linea di continuità con le sentenze della Corte pronunciate a partire dal 1995²⁷. “Nell’ultimo decennio - si legge, infatti, nella sentenza n. 168 - questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame (...) le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402 c.p., 404 c.p. e 405 c.p. accogliendo, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni”. In primo luogo, dunque, è il principio di uguaglianza²⁸ a guidare la riflessione della Corte. Tale principio si accompagna, a partire ancora una volta dalla sentenza del 1997, con il principio “supremo” di laicità dello Stato²⁹: “le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso - precisa al riguardo la sentenza n. 168 - che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329/1997 e n. 327/2002, sono riconducibili da un lato al principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 della Costituzione, dall’altro al principio di laicità o non confessionalità dello Stato che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte

²⁶ In relazione a quanto argomentato dalla Corte, deve ritenersi quanto meno singolare, ma ancora una volta emblematica, la scelta della Commissione di studio per la riforma del codice Rocco, (Commissione Nordio) istituita con Decreto del Ministro di Giustizia del 23 novembre 2001, di conservare nel “Progetto di modifica dei reati di vilipendio” la formula “culti ammessi”: il progetto può essere letto in OLIR all’indirizzo internet http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2385.

²⁷ Cfr.: Corte costituzionale, sentenza 18 ottobre 1995, n. 440...*cit*; Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1997, n. 329...*cit*; Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2000, n. 508, pubblicata in GU n. 49 prima s.s. del 29 novembre 2000; Corte costituzionale, sentenza 1 luglio 2002, n. 327...*cit*.

²⁸ Cfr.: CASUSCELLI G., voce *Uguaglianza e fattore religioso*, *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1999, XV, pp. 428 ss.

²⁹ Il principio “supremo” di laicità è enucleato dalla Corte costituzionale nel 1989 (Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 1989, n. 203, pubblicata in GU n. 16 prima s.s. del 19 aprile 1989). In materia di tutela penale è, tuttavia, solo con la sentenza n. 329/1997 che se ne colgono tutte le potenzialità. Cfr.: AA.VV., *Il principio di laicità nello stato democratico*, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino, 1996; CASUSCELLI G., “*L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale*”...*cit*, pp. 79 ss.; DALLA TORRE G., *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea*, Roma, 1992; MIRABELLI C., *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, II, pp. 331 ss.; RIMOLI F., voce *Laicità (dir. Cost.)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, XVIII, 1995, pp. 1 ss.; STELLA F., *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, pp. 309 ss.

le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Costituzione, ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge”.

Due riflessioni si impongono in proposito.

La prima concerne il principio di uguaglianza e la maturazione cui la Corte giunge in merito al suo contenuto e alle sue potenzialità in riferimento alla questione della tutela penale del sentimento religioso. Per convincersene è sufficiente considerare le prime pronunce in materia³⁰ nelle quali risulta evidente che il principio di uguaglianza non è il protagonista del ragionamento della Corte, laddove ogni valutazione di rilievo è giocata sugli artt. 7 e 8 della Costituzione per confermare la disparità di trattamento sanzionatorio, sul presupposto che, “in realtà, il costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e per le altre confessioni religiose, norme esplicite le quali non ne stabiliscono la parità, ma ne differenziano, invece, la situazione giuridica che è sì di eguale libertà, ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato”³¹, cosicché “il sistema di diversa tutela penale della religione cattolica rispetto agli altri culti, che è stato adottato dal codice penale del 1930”³², non deve ritenersi “in contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale successivamente instaurato”³³.

Una seconda riflessione riguarda, inevitabilmente, il principio di laicità che, elaborato dalla Corte nel 1989, viene valorizzato nella materia in questione solo con la sentenza del

³⁰ Il riferimento è qui alla sentenza n. 39/1965 (Corte costituzionale, sentenza 13 maggio 1965, n. 39, pubblicata in GU n. 139 prima s.s. del 5 giugno 1965) che, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., dichiarava non esserci violazione del principio di uguaglianza perché, da un lato “il reato di vilipendio può essere compiuto da chi appartiene a religione diversa dalla cattolica come da chi appartiene a quest’ultima o a nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell’agente”, dall’altro “la norma dell’art. 402 c.p. non protegge la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi alcun personale vantaggio giuridicamente tutelabile: il titolare dell’interesse protetto non è pertanto il singolo appartenente alla religione cattolica. Deve quindi riconoscersi che la norma impugnata non incide sul principio dell’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché non dà luogo a una distinzione nella loro posizione giuridica basata sulla religione da ciascuno professata”. Cfr.: GISMONDI P., *Vilipendio della religione cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni, Giurisprudenza costituzionale*, 1965, pp. 609 ss.

³¹ Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125...*cit.* Negli stessi termini si esprime anche la sentenza del 1958 (Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 1958, n. 79...*cit.*).

E’ interessante notare sul punto il diverso ragionamento della sentenza n. 508/2000, che, dichiarando incostituzionale l’art. 402 c.p., anche per violazione dell’art. 3 della Costituzione, fa salva “naturalmente, la possibilità di regolare bilateralmente e, quindi, in modo differenziato nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8 della Costituzione)”. Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2000, n. 508...*cit.*

Per un approfondimento della evoluzione del diritto ecclesiastico sui temi di rilevanza costituzionale si veda: ALBISETTI A., *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 3. ed., Milano, 2000; DOMIANELLO S., *L’evoluzione giurisprudenziale delle fonti del diritto ecclesiastico*, in *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, (1957-1986)*, Milano, 1987, pp. 3 ss.; DOMIANELLO S., *L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia ecclesiastica: vantaggi e rischi del passaggio dalla “copertura” delle fonti a quella dei valori*, in *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, (1987-1998)*, Milano, 1999, pp. 3 ss.; FINOCCHIARO F., *Antiche e recenti prospettive di studio del diritto ecclesiastico, Il diritto ecclesiastico*, 1960, I, pp. 233 ss.; FLORIS P., *Le nuove stagioni del diritto ecclesiastico*, Torino, 1999; RAVA’ A., *Corte costituzionale e religione di Stato, Diritto e società*, 1998, IV, pp. 559 ss.; VITALI E., *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica, Il diritto ecclesiastico*, 1980, I, pp. 24 ss.

Più recentemente gli Atti dell’incontro tenutosi a Milano il 9 maggio 2005 sul tema *Le attuali prospettive del Diritto ecclesiastico italiano*, con contributi di Enrico Vitali, Giuseppe Casuscelli, Valerio Tozzi e Antonio G. Chizzoniti, disponibili su OLIR all’indirizzo internet <http://www.olir.it/areetematiche/96/index.php>

³² Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125...*cit.*

³³ Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125...*cit.*

1997 per la quale, “la diversa intensità di tutela inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato, (...) principio che (...) non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose”. Ora, è proprio la consapevolezza della equidistanza e della imparzialità, “in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dell’ordinamento, (il punto 1 del Protocollo addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e le diverse intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella cattolica)”³⁴, a suggerire alla Corte scelte precise, quanto inevitabili, verso l’attuazione di una disciplina penale equiparatrice. E se su questo punto, ormai il giudice costituzionale non sembrava avere dubbi, rimaneva da verificare quale strada imboccare per l’equiparazione della normativa in questione: “o nel senso dell’assicurazione della parità di tutela penale (come è nel caso dell’art. 1 quarto comma dell’intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (art. 4 dell’intesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia del 29 marzo 1993)”³⁵. La scelta della Corte verso l’una o l’altra delle soluzioni proposte dalla normativa negoziata era vincolata a due elementi: il primo, relativo al bene giuridico che attraverso le norme penali, in concreto, e anche alla luce degli sviluppi interpretativi, si intendeva tutelare; il secondo, concernente gli strumenti operativi a disposizione della Corte stessa da valutare anche in relazione all’atteggiamento del legislatore che, fino a quel momento, non sembrava intenzionato ad intervenire sulla materia.

4. La tutela penale “corollario” del diritto di libertà di religione

“Tutte le norme del capo in esame - precisa la sentenza n. 168/2005 - si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso”. Con questa espressione la Corte costituzionale, fin dalle prime pronunce, ha indicato l’oggetto tutelato dalle norme del capo primo, titolo quarto, del secondo libro del codice penale. Senonché, la giurisprudenza costituzionale ha operato sul punto modifiche di rilievo, tali per cui quel medesimo sentimento religioso è passato ad indicare un bene giuridico di interesse collettivo, quindi, un

³⁴ Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2000, n. 508...cit. In proposito vedi ALBO F., Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di "reati di religione", in *Giurisprudenza italiana*, 2001, fasc. 12, pp. 2229-2232; CANONICO M., Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale: mezzo secolo d'inerzia, non solo legislativa, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2001, fasc. 2, pp. 494-514; COLELLA P., L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato, in *Il Corriere giuridico*, 2001, fasc. 3, pp. 336-338; D'AGUANNO T., I reati in materia di religione (Note sulla legittimità costituzionale), in *Critica penale*, 2001, fasc. 2, pp. 171-185; IANNACCONE L., *La scomparsa dell'art. 402 c.p. Qualche riflessione su una pronuncia tanto attesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 508 del 2000)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, fasc. 3, pt. 1, pp. 1038-1045; IVALDI Maria Cristina, *Ancora un intervento della Corte Costituzionale sulla discussa normativa codiciale in tema di tutela penale del sentimento religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, fasc. 2, pt. 2, pp. 48-59; LONG G., *Il "vilipendio" in uno Stato laico*, in *Quaderni costituzionali*, 2001, fasc. 2, pp. 364-366; STIOLLO., *Dalla "morte" del principio di laicità dello Stato alla sua resurrezione*, 2001, fasc. 5, pp. 364-374; VECCHIO CAIRONE I., *Stato di diritto costituzionale e vilipendio delle religioni. La giurisprudenza evolutiva della Corte Costituzionale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2001, fasc. 3, pt. 1, pp. 1057-1073; VENAFRO E., *Il reato di vilipendio della religione non passa il vaglio della Corte Costituzionale*, in *La legislazione penale*, 2001, fasc. 3-4, pt. 3, pp. 1073-1080.

³⁵ Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2000, n. 508...cit.

bene giuridico di natura individuale³⁶ per connotarsi, infine, quale corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa. Ma procediamo con ordine.

Fino alla sentenza n. 188/1975³⁷ la Corte non ha avuto dubbi nell'indicare nell'"idea religiosa in sé" il bene giuridico tutelato dalle norme penali di cui agli artt. 402 e ss. del codice. "Il legislatore del 1930 - affermava la sentenza n. 125/1957 - ha inteso elevare ad oggetto specifico della tutela penale il sentimento religioso (...) e ciò, siccome si sottolinea nella relazione ministeriale, in considerazione dell'importanza dell'idea religiosa in sé, che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività: onde i delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del codice del 1930, considerati come offese ad un interesse collettivo"³⁸. In questa prospettiva, e fino agli anni settanta, la Corte costituzionale ha operato le sue scelte sulle norme via via sottoposte al controllo di legittimità. Con la sentenza del 1975, (tra l'altro relativa anche all'art. 403 c.p.) la Corte viene, però, a modificare il suo orientamento. In primo luogo, abbandona l'idea del bene giuridico tutelato, sentimento religioso, quale "interesse collettivo", per introdurre, viceversa, il concetto di sentimento religioso "quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune"³⁹. In secondo luogo, afferma che quel bene giuridico, così reinterpretato, "è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 della Costituzione, nonché gli artt. 3 primo comma e 20 della stessa"⁴⁰.

Con questa nuova coscienza e, ancora una volta, nella sentenza n. 329/1997⁴¹, la Corte compie quel passaggio ulteriore, determinante per l'evoluzione successiva, perché, come avvertito dalla dottrina⁴², non solo incide sul bene giuridico tutelato, ma indica in via definitiva la strada percorribile in materia di reati attinenti alla religione. L'inciso in questione è da ricercarsi nella affermazione secondo cui "la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni"⁴³. Ora, dire che la tutela del sentimento religioso è "corollario" del diritto di libertà religiosa, significa innanzitutto escludere la legittimità di qualsiasi differenza di trattamento sanzionatorio a seconda che le offese siano arrecate alla religione cattolica, ovvero, alle altre confessioni religiose (senza che a tale proposito possano considerarsi giuridicamente accettabili giustificazioni di carattere

³⁶ Sul concetto di bene giuridico e sul diverso significato di sentimento religioso quale oggetto di tutela si veda in particolare: SIRACUSANO P., *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, 1983.

³⁷ Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 1975, n. 188, pubblicata in GU n. 188 prima s.s. del 16 luglio 1975. Cfr.: BERLINGO' S., *Libertà "di religione" e "diritto" di vilipendio, Il diritto ecclesiastico*, 1975, I, pp. 188 ss.; SIRACUSANO P., *Art. 403 c.p. e tutela penale del sentimento religioso, Il diritto ecclesiastico*, 1975, II, pp. 292 ss. Vedi anche: COLAIANNI N., *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000; VITALE A., voce *Tutela della sensibilità religiosa, Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1999, XV, pp. 391 ss.

³⁸ Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 1957, n. 125...*cit.*

³⁹ Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 1975, n. 188...*cit.*

⁴⁰ Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 1975, n. 188...*cit.*

⁴¹ In verità, è possibile rintracciare un'anticipazione della giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza n. 329/1997, nella sentenza del 1973 laddove si afferma che "la Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), e tra essi la libertà di religione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate".

⁴² CHIZZONITI A.G., *Il vento delle sentenze...**cit.*

⁴³ Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1997, n. 329...*cit.*

“formale”⁴⁴, “quantitativo”⁴⁵ o “sociologico”⁴⁶), ma significa anche e, soprattutto, obbligare il legislatore ad una qualche forma di tutela penale del sentimento religioso, impedendone la sua totale eliminazione dall’ordinamento giuridico, sul presupposto che tale scelta contrasterebbe con l’obbligo di difendere il diritto costituzionalmente rilevante di libertà religiosa.

E’ evidente, da questo punto di vista, la portata determinante della sentenza del 1997 che viene, di fatto, a rispondere agli interrogativi che il ragionamento in termini di uguaglianza e laicità avevano formulato alla Corte, nel momento in cui una equiparazione della normativa penale in materia di religione appariva come l’unica soluzione costituzionalmente accettabile. Con la sentenza sull’art. 404 c.p., la Corte costituzionale va oltre, scegliendo di conservare la disciplina penalistica sui reati in materia di religione (pur depurata o da depurare in funzione del principio di uguaglianza e laicità) individuandone la *ratio* nel bene giuridico della libertà religiosa, unico con solide radici costituzionali cui legare l’esistenza di un intervento penale. E se questa scelta si pone in egual modo quale vincolo per il legislatore (il cui auspicabile intervento non potrebbe più spaziare fino a giungere alla eliminazione *tout court* delle fattispecie) e argine per la stessa Corte, certamente l’attenzione rinnovata verso la libertà religiosa non poteva che produrre uno spostamento di prospettiva, nell’ambito del fenomeno religioso, dalla dimensione collettivo-associativa (la confessione religiosa, il culto, la religione come fenomeno istituzionale) alla dimensione individuale. Con l’occhio rivolto all’art. 19 della Costituzione, quindi, le fattispecie di cui agli artt. 402 e ss. c.p., nonché la fattispecie di bestemmia, acquistano nuovi significati: sono le persone che professano un determinato credo, ovvero, i ministri del culto i protagonisti e, per conseguenza, i luoghi e i tempi sacri in quanto spazi e momenti in cui gli individui esplicano il loro essere religioso e le cose che formano oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, quali strumenti che appartengono o comunque sono necessari alle persone che manifestano la loro dimensione religiosa.

5. Il nuovo assetto delle fattispecie penali in tema di tutela della religione: la Corte, il legislatore e i compiti dell’interprete.

Come ricordato all’inizio di queste riflessioni, la sentenza n. 168/2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403 c.p. nella parte in cui tale norma prevedeva un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto a quanto previsto dal combinato disposto

⁴⁴ Si allude alla argomentazione delle prime sentenze della Corte costituzionale che giustificano il sistema di tutela penale del codice Rocco con la circostanza che quel sistema abbia “fondamento nella situazione giuridica particolare che, in seguito alla composizione del dissidio fra lo Stato e la Chiesa ed alla risoluzione della questione romana”, ha condotto a riconoscere a quest’ultima, con i Patti lateranensi dell’11 febbraio 1929, lo *status* di “religione dello Stato”.

⁴⁵ “Questo sistema - dichiara la sentenza n. 125/1957 - ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”. Negli stessi termini “quantitativi” si esprime anche la sentenza n. 79/1958 per la quale la religione cattolica “è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini e come tale è meritevole di particolare tutela penale per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette”. Le motivazioni ricordate, riprese dalle sentenze n. 39/1965 e 14/1973, vengono lasciate cadere dalla Corte solo a partire dal 1988 ed espressamente sanzionate nella sentenza n. 440/1995 per la quale “l’abbandono del criterio quantitativo, così argomentato dalla Corte, significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”.

⁴⁶ E’ la sentenza del 1988 che, dopo aver rilevato l’incongruenza del “criterio quantitativo”, salvando comunque da incostituzionalità l’art. 724 c.p., introduce un “parametro sociologico” con l’affermazione che “l’art. 724 c.p. possa trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti”.

dell'art. 403 c.p.-406 c.p. Con questa pronuncia, si è anche specificato, la Corte costituzionale ha concluso un ciclo, durato quasi cinquanta anni, che ha visto abrogare l'art. 402 c.p., depenalizzare, pur nella versione riformulata dalla sentenza n. 440/1995, la fattispecie di bestemmia di cui all'art. 724 c.p.⁴⁷, modificare, quanto al trattamento sanzionatorio, le fattispecie di cui agli artt. 403 c.p., 404 c.p. e 405 c.p.

Protagonista attiva della vicenda, senza alcun dubbio, la Corte costituzionale, protagonista "passivo" della stessa il legislatore, la cui assenza⁴⁸ deve considerarsi fondamentale chiave di lettura. E' infatti anche alla luce di quell'inerzia, che la Corte costituzionale ha operato specifiche scelte, sicuramente opportune, ma non sempre legalmente accettabili. Certo, il giudice costituzionale era cosciente del suo ruolo e della diversa funzione del legislatore. Già nel 1973, rigettando la questione di legittimità dell'art. 724 c.p., la Corte affermava che "la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore (...), né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione". E ancora allo scopo di non travalicare i suoi compiti, sempre nel 1973⁴⁹ e poi nel 1988⁵⁰, la Corte provava a convincere il legislatore della necessità di un suo intervento. Senonché, "la perdurante inerzia del legislatore - così si esprime la Corte nel 1995 - non consente di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze, (...) pur apprezzabili, ma di valore non comparabile".

Ora, è proprio sul tipo di intervento che a partire dal 1995 la Corte costituzionale attua in materia penale che occorre soffermarsi. "Sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata - dice la Corte - possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione, ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati (...), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima possibilità. Alla seconda osta, infatti, comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (art. 25 secondo comma della Costituzione) a cui consegue l'esclusione delle sentenze di incostituzionalità aventi valenze additive"⁵¹. Alla luce di questi propositi, la Consulta innanzitutto si vede obbligata a dichiarare l'illegittimità dell'art. 402 c.p. che viene così ad essere definitivamente espunto dall'ordinamento (negli stessi termini essa avrebbe, evidentemente, dovuto procedere per l'art. 724 c.p., previsione limitata alla "Divinità o i simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato" e quindi non suscettibile di essere ampliata alle altre confessioni religiose⁵²). Rimanevano, ancora, le fattispecie di cui agli artt. 403 c.p., 404 c.p. e 405 c.p. da interpretarsi anche alla luce dell'art.

⁴⁷ Art. 7 (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi), legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario).

⁴⁸ In una prospettiva di riforma legislativa si era collocato, solo nel 1990, il progetto di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, ma mai presentato in Parlamento, rubricato "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi": si può leggere in COLAIANNI N., *Confessioni religiose ed intese. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, 1990, p. 261 ss.. Il capo IV di tale progetto proponeva l'abrogazione del capo primo, titolo quarto, del secondo libro del codice penale del 1930. E' emblematico che nei progetti di riforma della legge sui culti ammessi del 1929, successivamente presentati in Parlamento (n. 3947/1997 e 2531/2002), il legislatore taccia sulla questione.

⁴⁹ "Tuttavia, la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma" Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 1973, n. 14...*cit.*

⁵⁰ "Ciò non toglie che (...) al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni". Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 1988, n. 925...*cit.*

⁵¹ Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2000, n. 508...*cit.*

⁵² Come è noto la sentenza n. 440/1995, nonostante la volontà della Corte di escluderne "ogni valenza additiva", ha in realtà operato sulla fattispecie tutelata ampliando l'ambito del penalmente rilevante.

406 c.p. Rispetto a queste ultime, la Corte opta per ricondurre ad uguaglianza la quantificazione della sanzione penale, quindi, pone rimedio ad una irragionevole disparità di trattamento operando una manipolazione della pena edittale in *bonam partem*.

A questo punto, la riconduzione ad unità del sistema sembrava terminato. Due ultime considerazioni, però, si impongono. In primo luogo, se si esclude per l'operazione condotta sulla fattispecie di bestemmia, l'attività della Corte di adeguare verso il basso, verso la pena edittale diminuita, la previsione delle fattispecie poste a tutela del sentimento religioso è accettabile, ma deve comunque constatarsi il pericolo intervento in *malam partem* che l'inciso "confessioni religiose diverse dalla cattolica" in luogo di "culti ammessi" sicuramente comporta. In secondo luogo, è da sottolineare che la Corte, una volta individuati i soggetti attivi e i soggetti passivi delle fattispecie in materia di religione, le condotte e le sanzioni applicabili, non chiude, per così dire il cerchio, lasciando all'interprete l'impegno di "tirare le fila" e di costruire - con gli strumenti messi a sua disposizione, le varie metodiche interpretative - le nuove fattispecie: "esula dai compiti di questa Corte - si legge infatti nella sentenza del 2002 e negli stessi termini anche in quella del 1997 - indagare se l'art. 406 c.p. costituisca un attenuante di un reato base, ovvero, debba essere considerato autonoma figura di reato (...) e, tuttavia, quale che sia l'interpretazione che la giurisprudenza vorrà accreditare, l'istanza costituzionale di equiparazione della tutela penale dei culti va soddisfatta in relazione a tutte le previsioni dell'art. 405 c.p."⁵³ (il che vale, evidentemente, anche per l'art. 403 c.p. e per l'art. 404 c.p.).

In conclusione, parafrasando il titolo di un già citato commento alla sentenza della Corte n. 329 del 1997⁵⁴, si potrebbe sostenere che l'autunno della tutela penale della religione sia passato, le foglie secche cadute, resta l'incognita circa il futuro di questo settore del diritto penale. Non è, infatti, chiaro se ci accingiamo a vivere una stagione invernale con il congelamento dello *status quo* determinato dall'operato della Consulta, o se c'è da aspettarsi una primavera legislativa legata alla possibile riforma della parte speciale del codice penale.

⁵³ Corte costituzionale, sentenza 1 luglio 2002, n. 327...*cit.*

⁵⁴ CHIZZONITI A.G., *Il vento delle sentenze...**cit.*